



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto n.691

Caserta, 03/12/2018

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati artt. 63 e 64 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 12 *"Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221"*; ;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del d. Lgs 152/2006 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visti gli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/06;

Visto il vigente P.S.A.I dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23/02/2015, avviso pubblicato sul BURC n.20 del 23.03.2015 ed approvato dal Consiglio Regionale con attestato n.437/2 del 19.02.2016 (BURC n.15 del 07.03.2016),

Visto l'art. 40 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Considerato che nelle more della nomina dei componenti della Conferenza Operativa di cui al comma 9, dell'art 63, del d.lgs 152/2006 ed al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena attuazione della riforma distrettuale, nonché a quelli tecnici previsti all'art. 12 comma 6 e 7 del citato D.M. è necessario, ai fini di semplificazione degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino, procedere con modalità operative più snelle;

Ritenuto opportuno ricorrere alla disposizione di cui all'art. 12 del D.M. 294 del 25 ottobre 2016 per l'adozione del Progetto della variante di Piano relativa al territorio di Forino (AV);

Vista la richiesta del Comune di Forino (AV) prot.5354 del 03/08/2017 finalizzata alla ripermimetrazione delle aree classificate a pericolosità e rischio idraulico del territorio Comunale, acquisita dall'Autorità di Bacino Distrettuale con prot. 6002 del 25/08/2017

Vista la nota prot.7223 del 30/07/2018 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale, a seguito della verifica degli studi prodotti, ha comunicato al Comune di Forino (AV) il parere favorevole in merito alla suddetta proposta di ripermimetrazione rappresentando l'avvio della procedura di cui all'art. 68 del D.Lgs. 152/2016 finalizzata all'adozione ed all'approvazione della Variante al vigente Piano Stralcio;

Considerato che la proposta in oggetto si configura come Progetto di Variante al vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini di competenza della soppressa Autorità di bacino della Campania Centrale (Unit of Management Sarno).

Considerato che è necessario, nelle more dell'approvazione della variante in argomento, adottare "*le misure di salvaguardia*" ai sensi dell'art 65, comma 7, del D.lgs 152/2006, al fine di preservare il territorio da interventi ed azioni non compatibili con le condizioni di pericolosità e di rischio, accertate in sede di valutazione del progetto di variante in esame;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'adozione del Progetto di Variante per la ridefinizione delle aree a pericolosità e rischio idraulico del territorio comunale di Forino (AV), ai sensi dell'art 12 del citato D.M. 294/2016.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1) Di adottare ai sensi dell'art. 12, comma 7, del DM 294 del 25.10.2016 il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei Bacini di competenza della soppressa Autorità di bacino della Campania Centrale (Unit of Management Sarno), relativa al territorio del Comune di Forino (AV).

Art.2) Di proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente l'adozione delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7, del d.lgs 152/2006, come predisposte nel documento allegato al presente decreto.

ART.3) Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio, assicurino l'attuazione di attività di monitoraggio finalizzate al controllo del rischio a cui sono esposti i beni nonché azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ART. 4) Il presente Decreto e gli allegati sono depositati presso la sede di Caserta dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania-Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, presso la Provincia di Avellino e presso il Comune di Forino (AV), affinché chiunque interessato possa prenderne visione, consultarne la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Art.5) Del presente decreto viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale e pubblicato in copia integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it.


Dott.ssa Vera Corbelli



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ALLEGATO

PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA

(ART 65 COMMA 7 D.LGS. 152/2006)

Art.1 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale di applicazione delle presenti misure di salvaguardia è costituito da tutte le aree di pericolosità di alluvione come risultanti dalla Progetto di Variante al Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex ADB Campania Centrale (PSAI), relativa al Comune di Forino (AV) adottato dal SG. con proprio decreto n. 691 del 03/12/2018, esclusivamente nei casi in cui:

- tali aree non risultino mappate nel vigente PSAI. (cosiddette aree bianche)
- tali aree risultino mappate nel PSAI, ma i livelli di pericolosità attribuiti nel Piano risultano inferiori a quelli individuati nel progetto di variante.

Art.2 – Aree pericolosità elevata P3

Nelle aree di pericolosità elevata P3 sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- ^ l'attività di demolizione senza ricostruzione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- ^ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 381/2001, senza aumento di superficie o volume, sempreché gli interventi siano volti ad eliminare la vulnerabilità dell'edificio;
- ^ la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e siano eliminate le cause che determinano le condizioni di rischio, e siano stati approvati i piani degli interventi d'emergenza di protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree devono conseguire il preventivo nulla osta dell'Autorità idraulica competente.

Art.3 – aree pericolosità media P2

Nelle aree di pericolosità media P2 sono consentiti esclusivamente, previo nulla osta della competente Autorità idraulica:

- ^ interventi di cui al precedente art.2 nonché quelli di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- ^ interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;
- ^ manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Art.4 – Aree pericolosità bassa P1

Nelle aree di pericolosità bassa P1 sono consentiti tutti gli interventi previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Per la realizzazione di tali interventi si applicano le disposizioni contenute nell'allegato A sez. A2 ed A3 del vigente PSAI.

Art. 5 – Contenuti degli studi di compatibilità idraulica

I contenuti degli studi di compatibilità idraulica da allegare ai Progetti degli interventi di cui ai precedenti articoli sono quelli definiti, nelle norme di attuazione e relativi allegati del vigente Piano Stralcio di Assetti idrogeologico (PSAI) dell'ex AdB Campania Centrale.